

Ente Pubblico Economico costituito con DPRS n. 151 del 23.5.1997 GURS parte I n. 49 del 6.9.1997

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 63

Data 24.11.2015

OGGETTO: Rinnovo Convenzione con Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per le provincie siciliane con sede a Palermo di Palermo per la riscossione dei contributi del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per l'anno 2016.

L'anno duemilaquindici il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Palermo,

il Dott. Fabrizio Viola nominato con D.A. n. 44/Gab del 03.08.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

<u>VISTO</u> lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

<u>VISTO</u> il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

<u>VISTI</u> gli artt. 10, 11, 21 e 59 del R.D. 13.02.1933 n. 215 e l'art. 8 del D.P.R. 23.06.1962 n. 947, che disciplinano l'applicazione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica;

<u>VISTO</u> l'art. 3 del D.L. 25.09.2005 n. 203 convertito in Legge n. 248/2005 recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

VISTA la L.R. 22.12.2005 n. 19 di recepimento delle suddette disposizioni a livello regionale;

<u>VISTO</u> il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia del 28 settembre 2011, pubblicato in G.U.R.S. il 14 ottobre 2011;

4



<u>CONSIDERATO</u> che per effetto delle suddette disposizioni l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo in Sicilia dal 01.09.2012 è svolta da *"RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane"* con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829;

CONSIDERATO che questo consorzio si avvale annualmente delle prestazioni del suddetto Agente del Riscossione regolate da apposita convenzione;

CONSIDERATO che la convenzione in essere con Riscossione Sicilia Spa va a scadere il 31.12.2015;

<u>VISTO</u> lo schema allegato che rinnova la convenzione con Riscossione Sicilia Spa in analogia a quanto già stabilito negli anni precedenti;

<u>RITENUTO</u> pertanto di dover rinnovare, nell'interesse dell'Ente, la convenzione per l'anno 2016 con "RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane";

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE E SOTTOSCRIVERE** il rinnovo per l'anno 2016 della convenzione, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione, con *"RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane"* con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, per la riscossione dei contributi imposti dal Consorzio con le modalità indicate dalla convenzione stessa e per quanto non disciplinato da quest'ultima, dalle norme di legge vigenti in materia di riscossioni.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore

(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Il Segretario Verbalizzante

(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Il Commissario Straordinario (Dott. Fabrizio Viola)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CENTIFICATO DI PO	<u>IBBLICAZIONE</u>
Si certifica che la presente Deliberazione n. 63 all'Albo Consorziale dal 27 NOV, 2015 al al	del 2 4 NOV, 2015 è stata pubblicata
Caltagirone, lì	
	Il Capo Settore Segreteria (Dott.ssa Maria Sampirisi)
La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio <u>www.</u>	<u>consorziobonifica7caltagirone.it</u> - sezione Albo Pretorio
E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge. Caltagirone, lì	
IL Direttore Generale (Dott. ing. Fabio Bizzini)	



Agente della Riscossione per le province siciliane Direzione Generale Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

CONVENZIONE per la riscossione dei contributi del CONSORZIO

	, il gio		, del mese di			
			tra			
la Riscossione Sicilia. S.p.A. – Agente della Riscossione per le nove province siciliane, (di seguito denominata "Agente della Riscossione"), con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, in persona del						
e il CONSORZIO DI BONIFICA 7 CACTAGINONE, con sede in CACTAGINONE (CT) Via G. ARCOLEO 172, P. IVA 8200 MSO 877, di seguito denominato "Ente", in persona del COMMISSARIO STRAOR DINARIO						

- visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificato ed integrato, con il quale sono state dettate le norme di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
- visto l'art. 2 del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (rectius Agenti della Riscossione), l'obbligo del non riscosso per riscosso;
- visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificato ed integrato, concernente la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- visto l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, il quale:
 - al comma 4 stabilisce che: "La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
 - a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 - b) può effettuare:
 - 1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;



Agente della Riscossione per le province siciliane Direzione Generale Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

- 2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.".
- considerato l'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, il quale ha previsto che "...le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla «Riscossione Sicilia S.p.A.»...";
- secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2005, n. 203 e dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo in Sicilia:
 - fino al 31 agosto 2012, è stata esercitata da Riscossione Sicilia S.p.A. per il tramite della società dalla stessa partecipata "Serit Sicilia S.p.A." (già concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi), ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal 1° settembre 2012, è svolta da Riscossione Sicilia S.p.A., la quale è stata incorporata mediante procedura di fusione cd. "inversa" dalla Serit Sicilia, che a sua volta ne ha assunto la denominazione sociale;
- visto l'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. del 26.2.1999 n. 46, secondo il quale "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- atteso che dall'applicazione del regime normativo di cui ai decreti sopraindicati derivano:
 - nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente
 consortile sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della
 Riscossione interessati, che determinano sensibili aggravi procedurali all'attività amministrativa,
 dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero
 corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno
 domiciliazione fiscale;
 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente;
 - difficoltà finanziarie per i Consorzi in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, che assicurava agli Enti risorse certe in tempi predefiniti;
- rilevata, quindi, la necessità di integrare le modalità di riscossione dei contributi di bonifica, in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dell'Ente;
- considerata l'esigenza di individuare modalità che consentano di acquisire con la massima rapidità e



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

correntezza gl'importi versati dai contribuenti, senza aggravi procedurali né per l'Ente né per il contribuente;

- ritenuto che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative quali quelle definite dalla presente convenzione, consente di riscuotere il contributo con rapidità e correntezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- considerata, altresì, l'esigenza di garantire ai Consorzi flussi finanziari certi in tempi predefiniti e ravvicinati rispetto alla scadenza di ciascuna rata;
- rilevata la necessità di facilitare l'adempimento degli obblighi da parte del contribuente, lasciando ovviamente impregiudicati i relativi diritti e la tutela;
- ritenuto che occorre definire idonee condizioni operative che permettano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte degli Agenti della Riscossione;
- considerata l'esigenza di affidare allo stesso Agente della Riscossione l'esazione dei contributi di bonifica di importo inferiore ad € 10,33, non iscrivibili a ruolo secondo le norme vigenti, mediante specifico avviso di pagamento da inviare all'indirizzo del contribuente che sarà indicato dall'Ente con apposito elenco. Tutto ciò qualora ricorra la presente fattispecie e l'Ente non abbia diversamente provveduto;
- visti gli artt. 10, 11, 21, comma 1, e 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215, l'art. 8 del D.P.R. 23/6/1962 n. 947 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica;
- viste, in particolare, le norme di cui agli articoli 21, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e al capo IV del Titolo V del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, che regolano la riscossione dei contributi sopraindicati;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

 L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione dei contributi imposti dall'Ente, con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

- 1. L'Ente predispone le minute di ruolo, relative ai contributi di cui agli articoli 10, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, all'art. 8 del D.P.R. 23/6/1962 nonchè all'art. 10 della L.R. n. 45 del 25 maggio 1995, per ciascuna quota e per ciascun contribuente.
- L'Ente trasmette ad Equitalia S.p.A., anche tramite l'Agente della Riscossione, le minute di ruolo, di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della



Agente della Riscossione per le province siciliane

Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.

3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, l'Ente autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione dei contributi secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

- 1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dall'Ente, si procede alla formazione dei ruoli nonché alla predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente.
- 2. L'Ente rende esecutivi i ruoli ed autorizza Equitalia S.p.A. a provvedere alla consegna degli stessi all'Agente della Riscossione, solo dopo che la stessa Equitalia abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
- 3. L'avviso di pagamento è inviato dall'Agente della Riscossione, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata o unica rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato, sono restituiti all'Ente per le verifiche ed i controlli di propria competenza entro 20 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta, ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste o agenzie incaricate del servizio di recapito.

Art. 4

Riversamento delle somme riscosse

 L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

 In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 45 giorni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata, le relative informazioni ad Equitalia, affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Pag.4 di 7





Agente della Riscossione per le province siciliane Direzione Generale Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

Compensi all'Agente della Riscossione

1. Per gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione spetta un compenso pari al 3,50 % delle somme riscosse.

Art. 7

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 5, Equitalia S.p.A. provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo all'Ente le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegna, ai fini sia della riscossione spontanea che coattiva, entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente art. 5, agli Agenti della Riscossione, competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati a mezzo avviso.

Art. 8

Modalità di riscossione

- 1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 7 è effettuata in unica rata, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.
- 2. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 7 spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 9

Obblighi informativi

 Al fine di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte dell'Ente sull'attività svolta, l'Agente della Riscossione si impegna a rendicontare i versamenti tramite il servizio REND@WEB, accessibile via internet, fatto salvo quanto diversamente concordato con l'Ente.

Art. 10

Riscossione dei contributi di importo inferiore ad € 10,33

 L'Ente non potrà iscrivere a ruolo contributi di importo inferiore ad € 10,33, ai sensi dell'art 12 bis del D.P.R. n. 602/73.

Art. 11

Norma di rinvio Pag.5 di 7





Agente della Riscossione per le province siciliane Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

- Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.
- Qualora intervengano ulteriori modificazioni legislative incidenti sulla materia oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per assumere le conseguenti determinazioni.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato da Riscossione Sicilia. S.p.A. in qualità di "Titolare", secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine Riscossione Sicilia. S.p.A. assicura che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione volontaria di cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni designati da Riscossione Sicilia. S.p.A. come responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del succitato decreto.

Art. 13

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al 31-12-2016. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare.

Art. 14

Divieti

1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.

Art. 15 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente Pag.6 di 7



Agente della Riscossione per le province siciliane Direzione Generale

Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Palermo,		ODI BOND
Per l'Agente della Riscossione	Per l'Ente	CO (LINE STEEL)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 134 averli letti - gli articoli 13, 14 e 15 della presente c	Dote Falbrizio Viola 12, del Codice Civile, si approvano espressonvenzione.	amente - dopo
Palermo,		OF COMPANY OF A STATE OF
Per l'Agente della Riscossione	Per l'Ente	S decree 4 235,1987 A 200 CAL TAGIRO
	COMMISSARIO STRAORDINARIO Don. Fabrizio Viola	